

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

Provincia di Caserta

STATUTO

COMUNE DI VAIRANO - PATENORA - (Provincia di Caserta) -
Statuto Comunale - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/3/2002.

INDICE

PARTE I

Art. 1 Principi fondamentali	pag. 101
Art. 2 Finalità	pag. 101
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione	pag. 101
Art. 4 Territorio e sede comunale	pag. 101
Art. 5 Albo Pretorio	pag. 101
Art. 6 Stemma e gonfalone	pag. 101

TITOLO I° - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 Organi	pag. 102
Art. 8 Consiglio Comunale	pag. 102
Art. 9 Competenze ed attribuzioni	pag. 102
Art. 10 Sessioni e Convocazione	pag. 102
Art. 11 Linee programmatiche di mandato	pag. 102
Art. 12 Commissioni	pag. 103
Art. 13 Consiglieri	pag. 103
Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 103
Art. 15 Gruppi Consiliari	pag. 103
Art. 16 Giunta Comunale	pag. 103
Art. 17 Nomina e prerogative	pag. 104
Art. 18 Composizione	pag. 104
Art. 19 Funzionamento della Giunta	pag. 104
Art. 20 Attribuzioni	pag. 104
Art. 21 Deliberazioni degli Organi Collegiali	pag. 104
Art. 22 Mozione di sfiducia	pag. 105
Art. 23 Sindaco	pag. 105
Art. 24 Attribuzioni di amministrazione	pag. 105
Art. 25 Attribuzioni di vigilanza	pag. 105
Art. 26 Attribuzioni di organizzazione	pag. 106
Art. 27 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	pag. 106

TITOLO II° - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I° - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28 Vicesindaco	pag. 106
Art. 29 Principi e criteri fondamentali di gestione	pag. 106
Art. 30 Attribuzioni gestionali	pag. 106
Art. 31 Attribuzioni consultive	pag. 106
Art. 32 Attribuzione di sovrintendenza, Direzione-Coordinamento	pag. 107
Art. 33 Attribuzioni di legalità e garanzia	pag. 107
Art. 34 Funzioni e poteri del segretario comunale	pag. 107

CAPO II° - UFFICI

Art. 35 Il Vice Segretario	pag. 107
Art. 36 Principi strutturali ed organizzativi	pag. 107
Art. 37 Struttura	pag. 107
Art. 38 Personale	pag. 107
Art. 39 Funzionari Apicali con poteri dirigenziali	pag. 107
Art. 40 Incarichi a contratto	pag. 108

TITOLO III° - SERVIZI

Art. 41 Forme di gestione	pag. 108
Art. 42 Gestione in economia	pag. 108
Art. 43 Azienda speciale	pag. 108
Art. 44 Istituzioni	pag. 108
Art. 45 Il Consiglio di Amministrazione	pag. 108
Art. 46 Il Presidente	pag. 109
Art. 47 Il Direttore	pag. 109
Art. 48 Nomine, designazioni e revocche rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende e Istituzioni	pag. 109
Art. 49 Società a prevalente capitale locale o senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Società di trasformazione urbana	pag. 109
Art. 50 Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni	pag. 109

TITOLO IV° - CONTROLLO INTERNO

Art. 51 Principi e criteri	pag. 109
Art. 52 Revisore del conto	pag. 109
Art. 53 Difensore civico	pag. 109
Art. 54 Il controllo di gestione	pag. 109

PARTE II^ - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 55 Principio di cooperazione	pag. 110
Art. 56 Convenzioni	pag. 110
Art. 57 Consorzi	pag. 110
Art. 58 Unione di Comuni	pag. 110
Art. 59 Accordi di programma	pag. 110

TITOLO II° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 Partecipazione	pag. 110
------------------------	----------

CAPO I° - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo	pag. 110
Art. 62 Istanze	pag. 111
Art. 63 Petizioni	pag. 111
Art. 64 Proposte	pag. 111
Art. 65 Referendum	pag. 111

CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 66 Principi generali	pag. 111
Art. 67 Associazioni	pag. 111
Art. 68 Volontariato	pag. 112
Art. 69 Organismi di partecipazione	pag. 112
Art. 70 Incentivazione	pag. 112
Art. 71 Partecipazione alle commissioni	pag. 112
Art. 72 Diritto di accesso	pag. 112
Art. 73 Diritto di informazione	pag. 112

TITOLO III° - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 74 Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali	pag. 112
Art. 75 Pareri obbligatori	pag. 113

TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76 Statuto	pag. 113
Art. 77 Regolamenti	pag. 113
Art. 78 Norme transitorie e finali	pag. 113

PARTE I**Art. 1****Principi fondamentali**

1. La Comunità di Vairano Patenora è Ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale della propria Comunità, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato.

2. E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

3. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali;

4. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2**Finalità**

1. Il Comune assume il proprio patrimonio storico e culturale, e custodisce e divulga gelosamente, le date storiche del 1193, date della liberazione di Vairano dalle oppressioni esterne, e del 26/10/1860, data dell'incontro tra Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, avvenuto sul territori di Vairano Patenora, a Taverna Catena.

2. Il Comune Vairano Patenora rivendica il riconoscimento pieno dell'incontro di Taverna Catena come atto storico ufficiale dello stato, essenziale ad una corretta interpretazione della questione Meridionale. Il Comune di Vairano Patenora istituisce inoltre adeguate celebrazioni annuali, legate alle due date, intese innanzitutto come momento di dibattito storico culturale.

3. Il Comune di Vairano Patenora promuove lo sviluppo ed il progetto civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai principi della costituzione.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei Cittadini, delle forze sociali, e delle forze economiche e sindacali all'amministrazione.

5. Il Comune di Vairano Patenora considera primaria ed irrinunciabile la funzione di controllo e vigilanza sul patrimonio pubblico soprattutto in un rigoroso controllo degli altri Enti che vi intervengono. In tal senso organizza ed aggiorna la carta del patrimonio pubblico ed assume ogni iniziativa atta a riportare al pieno uso e finalità pubblica ogni bene patrimoniale e demaniale, distolto da tale fine negli anni o illecitamente sottratto al godimento di tutti i cittadini.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure;

b) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

c) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della Persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

e) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla Collettività una migliore qualità della vita.

7. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto, e dai regolamenti di attuazione.

8. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3**Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equo ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4**Territorio e sede comunale**

Il territorio del Comune si estende per Km² 43.66 (quarantatre.sessantasei) e confina con i territori dei Comuni: Presenzano, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Marzano Appio, Caianello, Teano e Riardo. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano di Vairano Patenora che è il capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

1. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5**Albo pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6**Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: VAIRANO PATENORA.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. Lo stemma del Comune di Vairano Patenora è costituito come appresso descritto: "D'azzurro, a lupo d'oro, fermo sulla campagna di verde, con la testa alzata in banda, accompagnato in capo dalla croce di Malta di rosso ornamenti esteriori da Comune. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole d'oro VAIRANUM IMPUGNANS IN NULLO PROFECIT".

4. Il Gonfalone del Comune di Vairano Patenora è così descritto e costituito: "Drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

6. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli Anziani.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco.
2. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
4. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è responsabile dell'Amministrazione; esercita anche le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco che provvede anche alla sua convocazione (art. 39 T.U. 267/00) o è attribuita a un Consigliere Comunale, eletto tra i Consiglieri eletti nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'eventuale elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni:
 - ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, per l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e relativa relazione, e per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.
 - 2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dall'eventuale suo Presidente che formula l'Ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di Legge e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio tempo per tempo vigenti.

La prima convocazione del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni comunali è effettuata, entro dieci giorni dalla procla-

mazione degli eletti, dal Sindaco neoeletto che assume la presidenza della Seduta; l'adunanza dovrà tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione ed in essa vengono posti in essere i seguenti adempimenti:

- a) convalida degli Eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta municipale e del vice Sindaco;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio;
2. In tale seduta il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri per i quali non possa procedersi alla convalida.

3. Ove sia il Sindaco a non possedere i requisiti per la convalida dovrà essere rinnovata la tornata elettorale.

4. Nella stessa seduta, inoltre, a seguito della comunicazione da parte del Sindaco dell'avvenuta nomina dei Componenti della Giunta, il Consiglio prende atto della sussistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere in capo agli Assessori eventualmente nominati tra Cittadini non facenti parte del Consiglio stesso. In caso di inosservanza da parte del Sindaco neoeletto dell'obbligo di convocazione della seduta consiliare dopo la proclamazione degli Eletti nel termine di cui al precedente comma 3°, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Il Consiglio provvede, altresì, durante la consiliatura, nei casi, nelle forme e con le modalità stabilite dalla Legge, alle surrogazioni di Consiglieri che si rendessero necessarie.

6. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, le stesse possono essere presentate in forma scritta al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione non sia chiusa.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al segretario comunale, che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, la discussione dell'argomento può essere sospesa con contestuale sospensione della seduta. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione con il ricorso alla sospensione della seduta, il presidente può proporre al Consiglio l'aggiornamento della riunione ad altra seduta da tenersi nel termine di giorni cinque.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

6. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. In tal caso si applicano le norme di cui ai

commi 2, 3 e 4 del presente articolo, in ordine alla possibilità per i consiglieri di presentare emendamenti.

7. Al termine del mandato politico – amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Con apposito regolamento verranno disciplinati il loro numero, le materie di competenza, le attribuzioni, il funzionamento, la loro composizione e la durata.

3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato, al momento dell'elezione, la più alta cifra individuale, tra gli Eletti, con esclusione, oltre che del Sindaco, anche dei Candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono disciplinate dalla Legge, tempo per tempo vigente.

3. Si decade dalla carica di Consigliere Comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.

4 Bis. Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di consigliere comunale quei consiglieri che non siano intervenuti, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio, ovvero a tre sedute consecutive dello stesso, siano esse straordinarie o straordinarie urgenti. La dichiarazione avviene a mezzo di deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, o il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. La decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio Comunale, può essere promossa d'ufficio oppure dal Prefetto.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei Rappresentati del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Nei casi espressamente previsti dalla Legge dello Stato o della Regione il Consiglio nomina direttamente i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7. Il Consiglio Comunale definisce, altresì, i criteri e gli indirizzi per le designazioni e per le nomine di competenza della Giunta Comunale.

8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale, in sede processuale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri nonché ai Dipendenti, nella loro qualità, in conseguenza di atti e di fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, in

ogni stato e grado di giudizio, fatta eccezione per fatti, atti e comportamenti in conflitto di interessi ovvero in danno dell'Ente Amministrato.

9. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente o dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

10. Nel caso in cui l'Amministratore o il dipendente vogliano avvalersi dei benefici di cui ai commi 9 e 10, il legale da nominarsi a difesa dei medesimi dev'essere di comune gradimento. Nel caso, poi, che l'amministratore o il dipendente intendano avvalersi di un legale di propria fiducia, il rimborso delle spese legali potrà avvenire, eccettuate le ipotesi di cui ai commi 9 e 10, solo nei limiti riconosciuti congrui dal competente ordine professionale.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di conformità, allo Statuto e ai Regolamenti.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due Membri. Nel caso che una lista presentata alla elezione abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

4. E' istituita, presso il Comune di Vairano Patenora, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39 comma 4° del D.lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficacia.

2. Adotta tutti gli atti concreti, che non siano di competenza del Segretario Comunale, del Direttore generale e/o dei Funzionali apicali con poteri dirigenziali, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio Comunale.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17

Nomina e prerogative

1. La Giunta e' nominata dal Sindaco, che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio discute e approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

3. I componenti della Giunta possono essere nominati anche tra Cittadini non facenti parte del Consiglio, ed in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere comprovati da idonea documentazione, purché dotati di particolare esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei Componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

5. Oltre ai casi di incompatibilita' previsti al comma 4, non possono contemporaneamente far parte della Giunta, gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i cugini, e gli affini di primo grado.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

7. Le dimissioni del Sindaco o di oltre meta' dei Consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da 6 (sei) assessori.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalita' di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20

Attribuzioni

1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli Uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo, oltre alle funzioni di cui al precedente art. 15:

a) propone al Consiglio i Regolamenti la cui adozione non sia di propria competenza, ed approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;

b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

c) assume attivita' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento ;

d) adotta provvedimenti di: assunzioni, cessazione, e quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale che non siano riservati ad altri Organi o Uffici;

e) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto

to ed approva le transazioni;

f) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altro Organo od Ufficio;

g) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Segretario, del Direttore Generale e/o dei Funzionari apicali con poteri dirigenziali;

h) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attivita' e sull'attuazione dei programmi;

i) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

k) approva il P.E.G. su proposta del segretario;

l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

m) nomina e revoca il direttore generale (qualora nominato) o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

n) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilita' ai responsabili dei servizi comunali;

o) nomina i membri delle Commissioni dei concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;

p) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.

r) Procede al conferimento degli incarichi fiduciari, demandando la conseguente attivita' gestionale ai Responsabili degli Uffici come individuati dal Sindaco.

s) Apporta le variazioni alla dotazione organica del personale, con cadenza almeno triennale e nel rispetto dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta, altresì, nell'esercizio delle attribuzioni di organizzazione :

a)decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi Gestionali dell'ente;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentiti i Revisori del Conto.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della meta' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto e dai Regolamenti, purché sussista il numero minimo per la sopravvivenza del Collegio.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, o, in caso di suo impedimento, dal vice segretario, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal Regolamento dei Procedimenti. Il Segretario Comunale non partecipa alla sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilita'. In tal caso è sostituito in via temporanea dal vice segretario, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un componente del Collegio nominato dal

Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

6. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo preventivo di legittimità nei casi e nei modi stabiliti dalla Legge.

7. L'elenco delle deliberazioni della Giunta deve essere comunicato ai Capigruppo consiliari contestualmente alla affissione all'Albo Pretorio.

Art. 22

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre giorni trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio con richiesta al Prefetto per la conseguenziale nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dal Corpo Elettorale con suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge, ed è membro del Consiglio; è Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzione di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica pubblica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di auto - organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di essa ai singoli Assessori o Consiglieri.

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrative dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

e) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso le direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate con quella di Vairano Patenora raggiungano i 15 mila abitanti, da deliberarsi a termini dell'art. 42 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

f) ha la facoltà di delega a Funzionari di funzioni amministrative;

l'atto di delega, scritto, indica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di competenze gestite dal Responsabile del Servizio, e contiene l'esplicita indicazioni che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al responsabile delegato. L'atto di delega deve essere comunicato al Consiglio, nella prima tornata utile ed al Prefetto.

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs.267/2000;

l) ha potere di ordinanza che emana nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5° e 6° del D. Lgs. 267/2000. Tali ordinanze sono contingibili ed urgenti.

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) adotta i provvedimenti concernenti il Personale previsti dalla legge e inoltre quelli non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale e/o dei Funzionari Apicali con poteri dirigenziali;

o) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli esercizi commerciali;

p) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate tutte entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente mandato;

r) riceve gli atti di notorietà, con le modalità e nei termini di cui alle Leggi vigenti;

s) nomina e revoca il Vicesindaco e gli assessori;

t) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in capo ai Funzionari Apicali e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo i criteri fissati dalla legge, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro all'epoca vigenti, dal presente Statuto, e dal Regolamento Comunale di Organizzazione e da ogni altra norma successiva;

v) dispone, sentito il parere del Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

z) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione, al fine di armonizzare l'offerta di servizi alle esigenze della popolazione;

x) nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità e nei casi previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le

modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che siano da lui presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale od informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega ad Assessori la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art 27

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

a) - Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede alla scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario - art. 53 D.lgs. 267/2000;

b)- L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di n.____ persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio stesso, che nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento, vi provvede nel termine di 30 giorni, relazionando al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento;

c)- La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari;

d)- Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in sede pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione;

Art. 28

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco e' l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

TITOLO II

ORGANIBUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SECRETARIO COMUNALE

Art. 29

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito Albo, e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario;

2. Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 267/2000 il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazioni dei doveri d'Ufficio;

3. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle direttive della Giunta e del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto della Legge e del C.C.N.L., che ne disciplinano stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

6. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto, ove non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale. In tal caso le funzioni gestionali faranno carico a tale figura, mentre al Segretario Comunale saranno riferite le funzioni attribuite e disciplinate dalla legge e dal relativo Regolamento di attuazione.

7. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 30

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale e/o al Direttore generale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, ai responsabili con funzioni di dirigenza, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi Organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto, d'intesa con i Responsabili delle Aree;

Art. 31

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori

ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 32

Attribuzioni di sovrintendenza, Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentita la Giunta.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza degli Uffici o di singoli Funzionari. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari.

5. Autorizza le prestazioni di lavoro straordinario, sentita la Giunta.

Art. 33

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario, partecipa alle sedute degli Organi Collegiali e ne cura altresì la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali unitamente al Sindaco e, per le deliberazioni del Consiglio, anche unitamente al Consigliere Anziano.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporsi al controllo eventuale.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo di controllo e ne attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 34

Funzioni e poteri.

1. Le funzioni ed i poteri del Segretario e del Direttore Generale saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art.35

Il Vice Segretario

1) Il vice segretario svolge funzioni di collaborazione al segretario comunale ed, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni. Le funzioni di collaborazione e quelle vicarie saranno disciplinate dal regolamento di cui al precedente art.32.

CAPO II

UFFICI

Art. 36

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna Unità operativa della dotazione organica;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. I Regolamenti individuano forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 37

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme dei Regolamenti, è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

L'Amministrazione comunale impronta la sua attività secondo i seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.

Art. 38

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del Personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei Dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto nonché ai C.C.N.L. ed al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

3. Il Regolamento disciplina in particolare:

a)- struttura organizzativa - funzionale;

b)- dotazione organica;

c)- modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d)- diritti, doveri e sanzioni;

e)- modalità organizzative per i procedimenti disciplinari;

f)- trattamento economico.

Art. 39

Funzionari Apicali con poteri dirigenziali

1. L'attribuzione al direttore generale, se nominato, e ai Funzionari Apicali con poteri dirigenziali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente viene disciplinata dalla Legge nonché dal Regolamento sulla organizzazione strutturale ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, i funzionari precitati hanno il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Spettano ai Funzionari Apicali con poteri dirigenziali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge o il presente Statuto non riservino

espressamente agli Organi di governo dell'Ente e/o al Segretario.

3. In particolare, secondo i rispettivi profili professionali, spettano ad essi la redazione e sottoscrizione dei pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Ed inoltre, nei limiti di cui ai Regolamenti di attuazione del presente Statuto e delle Leggi vigenti e che sopravverranno, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, l'approvazione dei ruoli, le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative con applicazione delle sanzioni accessorie, il rilascio e il diniego delle autorizzazioni e concessioni edilizie, le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e la relativa esecuzione, i decreti di occupazione di urgenza in materia di opere pubbliche, la pronta esecuzione delle deliberazioni di giunta e di consiglio e delle determinazioni, nonché ogni altro atto e adempimento richiesti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 40

Collaborazioni esterne, e incarichi dirigenziali di alta specializzazione.

1)- Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2)- Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3)- La Giunta comunale, nelle forme e nei limiti e le modalità fissate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, di personale dirigenziale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

4)- I contratti stipulati a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 41

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli Utenti.

Art. 42

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si

avvale del complesso dei beni di cui dispone.

3. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali individuati secondo le disposizioni di Legge.

4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità.

5. I contratti del Comune riguardanti forniture, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere stipulati a norma di Legge e del Regolamento dei Contratti.

6. Detto Regolamento, in caso di sopravvenute contrastanti norme legislative, dovrà essere adeguato entro trenta giorni dal verificarsi dell'innovazione. Nelle more, cesserà immediatamente l'efficacia delle norme regolamentari e si applicheranno, anche in deroga al presente Statuto ed al Regolamento dei Contratti, le norme introdotte dalla fonte legislativa innovatrice.

Art. 43

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 44

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 45

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 46**Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47**Il Direttore**

1. Il Direttore dell'istituzione è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle istituzioni.

Art. 48**Nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni.**

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 49**Società a prevalente capitale locale**

1. Negli Statuti delle società, a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 50**Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla Legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV**CONTROLLO INTERNO****Art. 51****Principi e criteri**

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati nell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 286/99;

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e pro-

cedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 52**Revisore del conto**

1. I Revisori del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza; saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 53**Difensore civico**

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia il Comune di Vairano Patenora può istituire l'Ufficio del Difensore civico, il quale svolgerà un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei Cittadini.

2. Ove istituito, il Difensore Civico svolgerà, anche, le funzioni di controllo eventuale di cui all'art. 127 comma 2° del D.Lgs. 267/2000;

3. Il Difensore civico viene nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.

4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei Cittadini e nel rispetto delle Leggi.

5. Può essere nominato Difensore civico chiunque:

a) dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative;

b) risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune;

c) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, non abbia rapporti di parentela fino al II grado o di affinità fino al I grado con i componenti il Consiglio Comunale.

6. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di Membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché membro della Comunità Montana o della A.S.L.; con la qualifica di Amministratore o Dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di attività professionale o commerciale che abbia rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

7. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli Uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato.

8. Le attribuzioni dell'Ufficio del difensore Civico saranno determinate dal Regolamento istitutivo.

Art. 54**Il controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione è disciplinato da apposito Regolamento e, comunque, non potrà essere esercitato da Funzionari dell'Ente che abbiano anche responsabilità gestionali.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 55

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento, l'esercizio di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera le apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza coi principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 56, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dalla Statuto del Consorzio.

Art. 58

Unione di Comuni

1. In attuazione delle norme sancite dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazio-

ne di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati (quali il piano finanziario), i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le forme libere associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

5. Le forme di consultazione sono stabilite in apposito regolamento, che il Consiglio Comunale predisporre ed approva.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i Dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero dei meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità e il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di comunicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, e comunque garantendo altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, come pure possono, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottragga all'accesso.

11. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di giorni 15, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte, o produrre documenti, oppure possono chiedere di essere sentiti personalmente.

12. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62

Istanze

1. I Cittadini le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal Responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'istanza.

3. Sia le istanze sia le risposte alle stesse vengono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 63

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune e per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente

al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 10 giorni.

7. Se i termini previsti al quarto e al sesto comma non sono rispettati, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

8. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione, nonché la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 64

Proposte

1. Duecento Cittadini avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle stesse, all'Organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire una delegazione dei proponenti l'iniziativa, composta da cinque rappresentanti, entro dieci giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i Proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Il provvedimento finale deve comunque essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e, contestualmente alla comunicazione dello stesso ai primi tre firmatari tra i soggetti proponenti, deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 65

Referendum

1. Viene istituito il referendum comunale di carattere sia consultivo sia propositivo.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare il ricorso al referendum per consultare la popolazione su tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

3. Un adeguato numero di elettori residenti ed iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le materie oggetto del Referendum, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 66

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei Cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 67

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle interessate, regi-

stra le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento delle associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del rappresentante legale o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

9. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

10. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

11. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

12. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

13. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

14. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 68

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 69

Organismi di partecipazione

1. Il Comune, ad integrazione di quanto statuito negli articoli che precedono, promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei Cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. L'Amministrazione comunale può promuovere la costituzione

di appositi organismi tendenti alla diffusione della pratica sportiva, che saranno disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 70

Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, come già specificato negli articoli che precedono, sia tecnico - professionale e organizzativo.

Art. 71

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano, ai propri lavori i Rappresentanti di questi ultimi.

Art. 72

Diritto di accesso

1. Ai Cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.

5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 73

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti secondo le norme di Legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 74

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circo-

scrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 241/1990 come modificato nel testo vigente. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento Cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandati dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre dispo-

sizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

7. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore ad avvenuto espletamento degli adempimenti di cui alla legge n.142/1990 art. 4 c.4; da tale momento cessa l'applicazione delle norme contenute nel testo abrogato.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto, fatta eccezione per i regolamenti per l'adozione dei quali si renda necessario il rispetto di termini più brevi. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

3. Possono essere apportate variazioni o modifiche al presente Statuto, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, purché sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica o integrazione.

4. In caso di innovazioni legislative di particolare rilievo, esse saranno formalmente recepite nell'Ordinamento del Comune, dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla loro efficacia, con le modalità di cui al comma precedente; nelle more, cesserà, immediatamente, l'efficacia delle norme statutarie e si applicheranno, in deroga, le norme introdotte dalla fonte di diritto innovatrice.